



COMUNE DI BERRA

Provincia Di Ferrara

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N. 4 del 24-01-2012

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI

L'anno **duemiladodici**, il giorno **ventiquattro** del mese di **gennaio** alle ore **20:30**, nella sede comunale si è riunito in adunanza **Straordinaria** ed in seduta **Pubblica**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Convocato nelle forme di legge. Sono rispettivamente presenti e assenti i signori

ZAGHINI ERIC	Presente
BARBIERI FILIPPO	Presente
CAPATTI DARIO	Presente
POZZATI MARCO	Presente
CENACCHI EGLE	Presente
BOTTARDI ANDREA	Presente
GRANDI SIMONE	Assente
FEDOZZI SILVIA	Presente
PATTARO SANDRA	Presente
ASTOLFI ALBERTO	Presente
TUMIATI MAURO	Presente
CANELLA ROSSELLA	Presente
GRILLANDA STEFANO	Presente
PEVERATI LEONARDO	Presente
BRESSAN CLAUDIO	Assente
CAVALLERETTI MARIELLA	Assente
ZAGHI ELISA	Presente

Presiede il SINDACO, ZAGHINI ERIC.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE SERPILLI FRANCESCO.

Essendo la seduta legale, per essere di Prima convocazione, il Presidente la dichiara aperta.

Sono chiamati a fungere da scrutatori i consiglieri signori:

POZZATI MARCO

BOTTARDI ANDREA

GRILLANDA STEFANO

Il consigliere Capatti illustra l'adottando provvedimento leggendo la bozza di deliberazione e la mozione (allegato n. 1);

L'assessora Favaron dà conto del parere favorevole a maggioranza espresso dalla Commissione Pari opportunità nell'ottobre 2010 (allegato n. 2);

Il consigliere Grillanda, testualmente: "non condivido per niente questo argomento perché, oltre i diritti, ci sono i doveri e nella nostra cultura c'è il matrimonio, civile o religioso che sia"; al termine del suo intervento esce dalla sala consiliare: 13 presenti;

La consigliera Zaghi, testualmente: "sono stata io a votare contro in Commissione Pari opportunità e concordo pienamente con Grillanda";

Il consigliere Peverati, testualmente: "sono assolutamente contrario al provvedimento e d'accordo con Zaghi e Grillanda ma stavolta non uscirò e voterò contro"; rileva poi che "l'istituzione di questo registro, secondo me, ha un altro scopo: far passare ad una coppia omosessuale i diritti di una coppia normale";

L'assessore Barbieri rileva che si tratta di "temi delicati" e che "non necessariamente chi decide di sposarsi si assume maggiori responsabilità";

Il Sindaco chiude la serie degli interventi, tutti appassionati, ricordando che "dall'iscrizione nel registro non si acquisiscono diritti ulteriori rispetto a quelli fissati dal legislatore: la famiglia di fatto non ha gli stessi diritti della famiglia naturale che nasce dal matrimonio"; però ricorda poi, con numerosi esempi tra cui quello del rapporto locativo, che il più recente sviluppo giurisprudenziale è nel senso di un'estensione delle agevolazioni alle coppie di fatto e che si tratta di "dare qualche certezza utile in casi concreti"

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

che Il fenomeno delle "unioni civili" o "unioni di fatto" trova un sicuro fondamento costituzionale negli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione, in quanto l'unione civile non si pone in contrasto con la famiglia, così come riconosciuta e garantita dalla Costituzione all'art. 29, posto che "la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio" e pertanto, nel riconoscere e sottolineare il valore e l'importanza della famiglia non esclude all'evidenza il sorgere o l'esistenza di atti e formazioni sociali (previste e tutelate dall'art. 2 della Costituzione che prevede: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, *sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità*, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale") le cui finalità siano ritenute meritevoli di tutela e non contrastanti con i principi costituzionali;

CONSIDERATO

1. che già da tempo è stato ritenuto che l'ambito di operatività e quindi di riconoscimento e tutela costituzionale, dall'art.2 della Costituzione si estende sicuramente alla fattispecie della famiglia di fatto, dal momento che, come rilevato dieci anni or sono alla Corte Costituzionale, "un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare, anche a sommaria indagine, costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti intrinseche manifestazioni

solidaristiche (art.2 Cost,) (2-Corte Cost.18.11.1986 n.237);

2. che, ancorché la creazione di un nuovo status personale non può certamente che spettare al legislatore statale, deve riconoscersi al Comune in proposito la possibilità di operare in materia nell'ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate dall'ordinamento; considerato inoltre il ruolo rivestito dal Comune, con pienezza di poteri, per il perseguimento dei compiti afferenti alla comunità locale, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs n. 267/2000

RILEVATO

pertanto che, fermi restando i registri previsti dalla legge e dal regolamento anagrafico, il Comune possa istituire uno o più elenchi per fini diversi ed ulteriori rispetto a quelli propri dell'anagrafe, organizzati secondo dati ed elementi obbligatoriamente contenuti nei pubblici registri anagrafici;

RILEVATO

altresì che l'istituzione del registro delle unioni civili non costituisce un tipo nuovo e differente, ma solo una sottospecie dei registri già esistenti e istituiti dallo Stato, dei quali non modifica il funzionamento in quanto i dati in essi raccolti sono già presenti nei registri anagrafici; ritenendo viceversa di valorizzarli per fini ulteriori rispetto a quelli propri dell'anagrafe, nel circoscritto ambito delle competenze comunali (Corte Cost. Sent. 730/88)

RITENUTO

che tali ulteriori fini siano da ravvisare nell'equiparazione delle coppie formate da persone unite civilmente a quelle sposate e assimilate, agli effetti del pari riconoscimento alle prime, alle medesime condizioni, dell'accesso a tutti i procedimenti, benefici e opportunità amministrativi previsti dall'ordinamento a favore delle seconde;

CONSIDERATO

pertanto che l'iscrizione negli elenchi particolari di cui sopra non viene affatto ad assumere carattere costitutivo di status ulteriori e quindi riconoscimento dei poteri e doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuto dall'ordinamento agli stessi soggetti, ma solo un effetto di pubblicità ai fini ed agli scopi che l'amministrazione comunale ritiene meritevoli di tutela;

Ritenuta pertanto l'opportunità per i motivi innanzi espressi di disporre la tenuta, presso un apposito ufficio, di un registro dove iscrivere, secondo la distinzione operata dalla legge, le persone legate da vincoli non "legali" (matrimonio, parentela, adozione, tutela) ma solamente, da vincoli "effettivi" e/o di reciproca solidarietà;

CON voti favorevoli n. 11 e n. 2 voti contrari (Zaghi e Peverati)

DELIBERA

- 1) per le motivazioni esposte in premessa ed al fine di consentire il pieno sviluppo della persona umana, di istituire un registro delle unioni civili presso un apposito ufficio comunale che dovrà essere individuato dalla Giunta Comunale;
- 2) di dare atto che il registro sopra citato non ha alcuna relazione o interferenza con i registri anagrafici e di stato civile o alcuna connessione con l'ordinamento anagrafico o di stato civile;
- 3) di fissare i seguenti criteri ai quali la Giunta con successivo atto proprio dovrà attenersi nel regolare la tenuta del registro.

- a) Il regime amministrativo delle unioni civili si applica ai cittadini italiani e dell'Unione Europea iscritti nell'anagrafe del Comune di Berra. I cittadini non appartenenti all'Unione Europea e regolarmente iscritti nell'anagrafe del Comune di Berra, non potendo utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, così come stabilito dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, possono chiedere l'iscrizione nel "Registro delle unioni civili" solo qualora possano dimostrare esibendo documenti originali debitamente tradotti e legalizzati, le qualità personali e gli stati di cui al seguente punto b)
- b) requisiti per l'iscrizione: l'iscrizione nel registro può essere richiesta da:
1. due persone non legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, ma da vincoli affettivi, coabitanti da almeno un anno e aventi la residenza nel Comune di Berra;
 2. due persone non legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, , coabitanti da almeno un anno per motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale e aventi la residenza nel Comune di Berra;
- c) modalità per ottenere l'iscrizione: le iscrizioni nell'elenco avvengono solamente sulla base di una domanda presentata congiuntamente dagli interessati all'ufficio comunale competente e corredata dalla documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti sopra indicati ai numeri 1. e 2.;
- d) cancellazione dal registro: il venir meno della situazione di convivenza nel comune di Berra o della reciproca assistenza morale e materiale produce la cancellazione d'ufficio dall'elenco, la quale avviene altresì dietro richiesta di una o di entrambe le persone interessate;
- e) tutela della riservatezza: i dati contenuti nel registro sono soggetti a tutela ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personale di cui al D.lgs n. 196/2003; per i fini consentiti dalla legge e alla richiesta degli interessati l'Ufficio comunale competente attesta l'iscrizione nel registro.

Esperita la votazione rientra il consigliere Grillanda: 14 presenti

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI

<p style="text-align: center;">PARERE</p> <p style="text-align: center;">DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</p> <p style="text-align: center;">(ART. 49 D. Lgs. 18-08-2000, N. 267)</p>	<p style="text-align: center;">Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime il seguente parere:</p> <p style="text-align: center;">Favorevole</p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile F.to POLLASTRI MICHELE</p>
---	---

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
F.to ZAGHINI ERIC

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to BARBIERI FILIPPO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to SERPILLI FRANCESCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Telematico il 02-02-2012 per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 – c. 1° del D. Lgs. 267/2000.

Berra li, 02-02-2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F. to SERPILLI FRANCESCO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Berra li, 02-02-2012

IL SEGRETARIO GENERALE
SERPILLI FRANCESCO

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il _____, ai sensi del D. Lgs. N. 267/2000, art. 134 – 3° comma.

IL SEGRETARIO GENERALE
F. to